

COMUNE DI CAVARZERE
Provincia di Venezia

Regolamento

per la presa in carico di persone anziane
accolte in strutture residenziali

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI – PRESA IN CARICO	Pag.	3
Art. 1 - Oggetto del regolamento	“	3
Art. 2 - Delimitazione e beneficiari dell'intervento assistenziale	“	3
Art. 3 - Domanda e fasi del procedimento	“	3
Art. 4 - Determinazione della situazione economica – Assistibilità del soggetto	“	3
Art. 5 - Condizioni soggettive e fasi della presa in carico	“	3
Art. 6 - Criteri ulteriori di selezione	“	4
Art. 7 - Tutele particolari	“	4
Art. 8 - Centri di servizio; scelta della struttura	“	4
Art. 9 - Convenzioni con i centri di servizio	“	4
Art. 10 - Modalità dell'accoglienza	“	5
TITOLO II - PARTE ECONOMICA	“	6
Art. 11 - Individuazione delle categorie di obbligazioni	“	6
Art. 12 - Soggetti implicati nel rapporto assistenziale	“	6
Art. 13 - Beni dell'utente	“	6
Art. 14 - Diritto di credito e rimborso; modifica degli importi	“	7
Art. 15 - Prestazioni e reddito garantito	“	7
Art. 16 - Attivazione delega alla riscossione delle pensioni; somme e beni personali relitti	“	7
TITOLO III - NORME PARTICOLARI E FINALI	“	8
Art. 17 - Situazioni di emergenza-urgenza	“	8
Art. 18 - Uscita dal carico	“	8
Art. 19 - Donazione	“	8
Art. 20 - Privacy - Diritti di accesso e partecipazione	“	8
Art. 21 - Norma transitoria	“	8

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI – PRESA IN CARICO

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le condizioni, i termini e le modalità di assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di interventi economici finalizzati all'accoglimento di persone anziane presso strutture residenziali protette.

Art. 2 - Delimitazione e beneficiari dell'intervento assistenziale

Beneficiano degli interventi economici di integrazione delle rette di ospitalità alberghiera nelle strutture residenziali per anziani, le persone residenti nel Comune di Cavarzere che abbiano compiuto 65 anni di età, in condizioni di disagio psico-fisico-relazionale e socio-assistenziale riconosciuto attraverso gli accertamenti degli organi preposti.

Le procedure di attivazione dell'intervento assistenziale, di verifica delle condizioni soggettive, di inserimento nelle graduatorie e nelle strutture sono disciplinate dalle disposizioni normative in materia.

In casi in cui l'anziano autosufficiente, o parzialmente autosufficiente, si trovi in una situazione di abbandono, emarginazione e privo di un'adeguata rete familiare e sociale con gravi rischi alla salute, è possibile disporre, in via derogatoria, su valutazione sociale e/o sanitaria, la presa in carico ai fini del ricovero, compatibilmente con le condizioni stabilite nel presente regolamento.

Gli interventi di integrazione delle rette a beneficio dei soggetti non autosufficienti si intendono riferiti alle quote di ospitalità alberghiera, mentre sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale, con i finanziamenti della Regione, gli importi corrispondenti alle quote di rilievo sanitario.

E' possibile disporre gli interventi di presa in carico anche in favore di persone che abbiano compiuto 50 anni di età nei casi di accertata non autonomia psico-fisica che non rientrano nelle funzioni proprie o delegate all'A.U.S.S.L..

Art. 3 - Domanda e fasi del procedimento

Il soggetto che richiede l'intervento assistenziale di integrazione delle rette di ricovero presenta domanda su apposito modello predisposto dall'Ente; la domanda può essere sottoscritta anche dal coniuge o dal figlio o, in mancanza, da altro soggetto munito di rappresentanza; nell'impossibilità di quanto precede, la domanda può essere attivata dall'operatore professionale del servizio sociale competente, fermo l'assenso, comunque espresso, del soggetto interessato.

Art. 4 - Determinazione della situazione economica – Assistibilità del soggetto

La situazione economico-reddituale dell'utente è accertata attraverso dichiarazione sostitutiva della situazione reddituale e patrimoniale del soggetto che chiede la prestazione assistenziale.

Art. 5 - Condizioni soggettive e fasi della presa in carico

La "presa in carico" dell'utente, ai fini dell'erogazione dell'intervento socio-assistenziale di integrazione delle rette di ospitalità alberghiera e delle altre prestazioni o servizi correlati, è disposta secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento, in presenza delle seguenti condizioni:

- a) domanda dell'interessato o di un familiare;
 - b) verifica dei requisiti soggettivi e delle condizioni di accesso alle prestazioni stabiliti dal presente regolamento;
 - c) accertato bisogno assistenziale dell'utente, correlato ad uno stato soggettivo di grave compromissione dell'autonomia personale, accertato tramite la "Unità Valutativa MultiDimensionale" (U.V.M.D.) dell'A.U.S.S.L.;
 - d) verifica della situazione reddituale e patrimoniale del soggetto che chiede la prestazione assistenziale;
 - e) rispondenza alle soglie economiche di assistibilità, stabilite annualmente dalla giunta comunale in relazione alle rette praticate dall'I.P.A.B. "A.Danielato" di Cavarzere presso il proprio centro residenziale per anziani e all'effettiva consistenza economico-reddituale del soggetto;
 - e) messa a disposizione dell'utente dei propri beni e delle proprie risorse economiche per le spese di ospitalità nella struttura residenziale;
 - f) insufficienza dei beni e delle risorse economiche alla copertura delle spese da parte dell'utente;
 - g) provvedimento per l'erogazione delle prestazioni economiche di integrazione retta e correlate.
- Le soglie economiche di accesso alle prestazioni sono determinate annualmente con provvedimento deliberativo della giunta comunale, in misura non inferiore alle rette di ospitalità alberghiera presso il Centro residenziale per anziani "A.Danielato" di Cavarzere per le specifiche tipologie di trattamento.

Art. 6 - Criteri ulteriori di selezione

Per l'identificazione dei soggetti che possono beneficiare delle prestazioni socio assistenziali di integrazione delle rette di ricovero, data la valenza prettamente socio-assistenziale degli interventi, si considerano, quali criteri di ulteriore selezione del beneficiario, ex art 3 del D. Lgs 130/2000, in via combinata fra loro, anche ai fini della priorità di inserimento:

- a) le condizioni di decadimento psico-fisico-relazionale accertate dalla U.V.M.D. che determinano la perdita di autonomia personale;
- b) la carenza oggettiva di risorse della rete familiare e socio-relazionale di riferimento.

Sono applicate le specifiche norme stabilite in favore dei soggetti con handicap ed ultrasessantacinquenni privi di autonomia, in conformità al disposto dell'art. 3, 2-ter, del D. Lgs. 130/2000, con specifico riguardo all'accertamento della situazione economica degli stessi.

Art. 7 – Tutele particolari.

Per una migliore tutela dei soggetti anziani in condizioni di debolezza o fragilità, l'ente promuove altresì misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, quali la nomina di un tutore o curatore o amministratore di sostegno.

Art. 8 - Centri di servizio; scelta della struttura

L'accoglienza residenziale degli utenti assistiti si attua in relazione alle accertate condizioni psico-fisiche-relazionali nelle strutture residenziali che siano in possesso dei requisiti di esercizio stabiliti dalla legislazione regionale in materia e possano accogliere utenti con impegnative di residenzialità.

L'utente ha diritto di scelta rispetto alla struttura ove chiedere l'accoglienza, nei limiti dei parametri di spesa annua stabiliti in via generale dall'Amministrazione Comunale.

L'ingresso nella struttura prescelta si realizza attraverso la graduatoria unica di residenzialità presso la A.U.S.S.L. e la disponibilità del posto nella struttura, nei tempi necessari all'espletamento delle istruttorie, o nei casi di urgenza, come prevede l'art. 17.

Art. 9 - Convenzioni con i centri di servizio

Per realizzare le migliori condizioni di accoglienza, l'Amministrazione promuove la stipula di convenzioni con gli enti o strutture di accoglienza, atte a disciplinare i diversi aspetti sociali, assistenziali, relazionali ed economici con l'utente e il Comune.

In ogni caso lo svolgersi dell'esistenza degli anziani presso le strutture potrà essere monitorato dal servizio sociale comunale.

Art. 10 - Modalità dell'accoglienza

La presa in carico e l'accoglienza nei centri di servizio possono essere disposte in via definitiva o temporanea, in relazione alle necessità psico-fisiche dell'anziano, valutate dai competenti organi sopra indicati, o per particolari situazioni economiche e di salute.

TITOLO II PARTE ECONOMICA

Art. 11 - Individuazione delle categorie di obbligazioni

Per la determinazione delle relazioni economiche presupposte e derivanti dalla presa in carico si individuano:

- a) un'obbligazione principale ed autonoma facente capo al richiedente quale fruitore in proprio dell'accoglienza nella struttura residenziale : il soggetto fruitore utilizza tutti i suoi beni al fine di sostenere le spese di ricovero, eccettuata la quota che costituisce il "reddito garantito" del coniuge convivente o vincolata con provvedimento giudiziale per le finalità previste per legge;
- b) un'obbligazione residuale facente capo all'Amministrazione comunale erogatrice del contributo economico integrativo: il Comune interviene per la parte della retta di ospitalità alberghiera non coperta dalle risorse economiche del soggetto sopra considerato.

La giunta comunale determina il valore economico delle risorse necessarie ad assicurare gli obblighi sopra individuati.

Art. 12 - Soggetti implicati nel rapporto assistenziale

I soggetti implicati nel rapporto assistenziale, oltre all'Amministrazione comunale, agli effetti di legge sono:

- a) l'utente;
- b) i soggetti di cui all'art. 433 del codice civile;
- d) la struttura di accoglienza.

Art. 13 - Beni dell'utente

Nel caso in cui risultino superati i limiti economici stabiliti, ma il soggetto abbia la disponibilità di risorse economiche non adeguate a garantire la copertura delle rette per un periodo sufficiente in relazione all'aspettativa statistica media di vita, la presa in carico può comunque essere disposta, su domanda, alle seguenti condizioni:

- a) utente proprietario o usufruttuario (eventualmente pro-quota indivisa) della casa di abitazione: il richiedente trasferisce al Comune, a titolo non oneroso, la proprietà o l'usufrutto dell'immobile; il valore del bene è utilizzato, anche figurativamente, per il pagamento delle rette, cumulato con gli altri redditi, fino ad estinzione dell'importo economico corrispondente; l'ente può convenire con la struttura residenziale il trasferimento del bene direttamente alla stessa con scomputo progressivo del valore economico per il pagamento delle rette dovute. In questi casi il coniuge non separato, anziano di età secondo la definizione del presente regolamento, previa domanda da presentare entro tre mesi dall'accoglienza in struttura, conserverà il diritto di abitazione, ex art. 1022 del Codice civile, per tutta la durata della sua vita; i familiari conviventi, su loro domanda da presentare entro tre mesi da quella del richiedente, avranno diritto di abitazione, ex art. 1022 del Codice civile, per la durata di vita dell'utente e, successivamente, per altri quattro anni, salvo un'eventuale proroga nei casi di forza maggiore, verso pagamento di un corrispettivo calcolato secondo la disciplina delle assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché delle spese ed oneri afferenti l'utilizzo dell'immobile, secondo la disciplina delle locazioni;
- b) utente proprietario o usufruttuario (eventualmente pro quota indivisa) di terreni e/o fabbricati : l'utente trasferisce al Comune, a titolo non oneroso, la proprietà o l'usufrutto dei beni e il ricavato

o il corrispondente valore economico è utilizzato, fino ad estinzione, congiuntamente agli altri redditi, in pagamento delle rette;

- c) utente proprietario di somme di danaro, risparmi, depositi, titoli di credito, altre attività finanziarie e patrimoniali: i beni vengono conferiti al Comune in pagamento anticipato delle rette dovute, fino ad estinzione.

Esaurito il valore economico dei beni, il Comune interviene per l'erogazione delle prestazioni assistenziali di integrazione delle rette.

L'estinzione o la cessazione anticipata del rapporto assistenziale comportano la restituzione del valore residuo del bene all'utente o ai successori mortis causa, detratte le spese, gli oneri, i costi comunque sostenuti o dovuti dal Comune per la gestione, l'alienazione o la conservazione del bene stesso.

L'accoglimento della domanda è subordinato alla valutazione della convenienza economica, gestionale e amministrativa per il Comune.

Art. 14 - Diritto di credito e rimborso; modifica degli importi

L'intervento economico del Comune verso l'assistito costituisce, a favore dell'ente, un diritto di credito per il rimborso delle spese anticipate ed effettuate in conseguenza del rapporto assistenziale.

Nel caso di sopravvenienza o diminuzione in capo all'utente di proventi o risorse economiche o finanziarie, l'intervento economico comunale viene rideterminato.

Art. 15 - Prestazioni e reddito garantito

Nelle relazioni assistenziali che si instaurano fra assistito - struttura di accoglienza - Comune - altri soggetti sono garantiti:

1. alla struttura ospitante, la copertura integrale dei costi di ricovero;
2. all'utente, durante il ricovero:
 - a) l'ospitalità alberghiera e i servizi correlati alle condizioni psico-fisiche dell'anziano;
 - b) un sussidio mensile per le piccole spese individuali personali determinato annualmente dalla giunta comunale in misura non inferiore al 20 per cento dell'assegno sociale;
 - c) l'erogazione di un contributo economico straordinario per necessità gravi ed indispensabili riferite ai bisogni primari dell'utente;
 - d) il pagamento delle spese funebri nei limiti dell'importo stabilito dalla giunta comunale, qualora non vi siano familiari o gli stessi non siano in grado di farsene carico;
3. ai componenti il nucleo familiare anagrafico:
 - a) il diritto di abitazione ex art. 1022 del Codice civile nella casa di proprietà dell'assistito, come previsto all'art. 13;
4. ai soggetti collegati, definiti all' art. 12 , una contribuzione proporzionata al vincolo di vicinanza secondo le gradualità stabilite dall'art. 433 del Codice civile, in relazione alle necessità ed esigenze familiari del nucleo di appartenenza; la compartecipazione alla spesa è determinata in conformità alla norma transitoria di cui all'art 21.

La giunta comunale, decorsi 12 mesi, ridefinisce i parametri economici delle compartecipazioni sulla base della sperimentazione avvenuta, tenuto conto dei criteri che precedono.

Art. 16 - Attivazione delega alla riscossione delle pensioni; somme e beni personali relitti

Per regolare in modo puntuale i rapporti economici con la struttura ospitante, l'utente titolare di pensioni conferisce mandato all'incasso al Comune di Cavarzere o alla struttura ospitante; conferisce inoltre assegni economici, indennità, rendite, vitalizi, arretrati e conguagli erogati.

Al decesso dell'utente o alla cessazione del rapporto assistenziale, gli eventuali residui di somme andranno a rimborso da quanto anticipato dal Comune; andranno a rimborso di quanto anticipato dal Comune, in costanza di ricovero dell'assistito, anche le somme depositate eccedenti € 3.000,00; Tali somme verranno iscritte in un apposito fondo del bilancio da destinare a scopi sociali. Gli effetti personali e gli altri beni vengono devoluti agli eredi secondo le disposizioni del Codice civile in materia di successione, salva la eventuale proposizione dell'azione di rivalsa sui beni di rilevante valore economico, suscettibili di vendita o liquidazione.

TITOLO III NORME PARTICOLARI E FINALI

Art. 17 - Situazioni di emergenza-urgenza

In casi eccezionali ed urgenti, come pure quando una particolare situazione sociale e personale non trovi piena corrispondenza con le previsioni del presente regolamento è possibile disporre la presa in carico temporanea, anche prima di aver compiuto l'istruttoria, allo scopo di preservare l'anziano da gravi pregiudizi alla propria salute psico-fisica, fatti salvi gli obblighi dei soggetti tenuti alla compartecipazione alla spesa.

Art. 18 - Uscita dal carico

Qualora l'utente acquisisca a qualsiasi titolo disponibilità economiche, o redditi, o altri beni di importo sufficiente a provvedere autonomamente al pagamento delle rette, o intervenga un altro soggetto a garantirne il pagamento, viene disposta la cessazione della presa in carico, d'intesa con la struttura ospitante.

Si mantiene comunque l'obbligo connesso al "domicilio di soccorso" per eventuali, successive, modificazioni negative della situazione economica.

Nel caso le predette disponibilità o risorse non siano sufficienti a coprire i costi prevedibili in relazione alla durata media di vita, gli stessi sono interamente utilizzati dall'assistito in pagamento delle rette di ospitalità.

Art. 19 - Donazione

Il cittadino può chiedere di effettuare una donazione di beni al Comune con l'impegno di garantire il ricovero in una struttura residenziale dal momento in cui se ne presenterà la necessità o ne farà richiesta; il valore economico dei beni sarà almeno pari alle spese prevedibili per il periodo che sarà fissato dalla giunta comunale, o in mancanza, per anni dieci.

Art. 20 - Privacy - Diritti di accesso e partecipazione

In materia di diritti di riservatezza, protezione dei dati personali e sensibili, di accesso agli atti e di partecipazione al procedimento, si applicano le norme previste in materia dalla legge e dai regolamenti comunali.

Art. 21 - Norma transitoria

E' fatto salvo il dovere del Comune di garantire l'integrazione delle rette nel caso in cui i familiari ed i soggetti collegati non adempieranno spontaneamente o su richiesta dell'assistito, ai sensi dell'art. 433 del c.c.

Fino a diversa determinazione della giunta comunale, l'Amministrazione comunale provvederà a richiedere la compartecipazione alle spese da parte dei familiari e dei soggetti collegati - in via di prima attuazione - nel seguente modo:

a) l'utente utilizza prioritariamente i propri mezzi e risorse economiche, patrimoniali, reddituali e finanziarie per il pagamento delle spese del ricovero;

b) nel caso di proprietà o di usufrutto o di altro diritto reale di godimento (anche in comunione e/o indivisi) su beni immobili, per la presa in carico si attua il trasferimento a titolo gratuito al Comune (o, su decisione del Comune, alla struttura ospitante, per costituire la provvista di pagamento delle rette di ospitalità, cumulativamente a pensioni, assegni, indennità, arretrati e conguagli e comunque ai redditi percepiti in modo continuativo, con le modalità previste all'art. 13);

c) I soggetti identificati all'art. 12 - diversi dall'utente - intervengono per la contribuzione alle spese di ricovero per la quota non coperta dall'utente nel seguente ordine:

1. Componenti il nucleo familiare anagrafico e soggetti equiparati:

Si determina il valore del "minimo vitale" riferito al nucleo familiare eccettuato l'utente, aumentato del 20% quale "reddito garantito"; della parte eccedente si utilizza per la contribuzione alle spese un importo pari al 20% dei redditi continuativi derivanti da lavoro, da pensione, di impresa e gli altri fiscalmente equiparati; i redditi derivanti da capitali, gli eventuali risparmi, le attività finanziarie, le rendite da beni immobili, sono considerati - ai fini della contribuzione - nel limite del 30% della effettiva consistenza

2. Altri soggetti:

a) i figli non conviventi contribuiscono alle spese di ricovero del familiare con le modalità sopra definite, ma con aumento dell'importo del "minimo vitale" corrispondente al nucleo familiare del 50%, a titolo di reddito garantito;

b) gli altri soggetti, ascendenti in linea retta, fratelli e sorelle, generi e nuore, contribuiscono solo in mancanza dei figli ; per detti soggetti l'importo del reddito garantito è pari al 25% del "minimo vitale" del corrispondente al nucleo familiare;

c) il donatario contribuisce come previsto all'art. 437 del Codice civile.

Dalla quota di reddito considerata ai fini della contribuzione sono detratti:

- il 50% della quota annua di ammortamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa di abitazione;

- il 50% del canone annuo di locazione, al netto di eventuali contributi "assistenziali" percepiti.

Redditi, attività finanziarie e patrimoniali sono accertati mediante la dichiarazione sostitutiva unica.